


Cronologia Trattati

Unione europea - Trattati, Istituzioni, storia dell'integrazione europea



Trattati Europei

Trattati dell'Unione
Europea

```
graph LR; A[Trattati dell'Unione Europea] --- B[TUE - Trattato sull'Unione Europea (Trattato di Maastricht)]; A --- C[TFUE - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Trattato di Roma, ex TCE)];
```

TUE - Trattato sull'Unione
Europea (*Trattato di
Maastricht*)

TFUE - Trattato sul
Funzionamento
dell'Unione Europea
(*Trattato di Roma, ex TCE*)

Atti Tipici Europei

Regolamenti

- Portata generale (tutti i soggetti dell'ordinamento);
- Obbligatorietà integrale (va rispettato in tutti i suoi elementi);
- Diretta applicabilità (self-executing, non deve essere adottato nell'ordinamento interno, ha efficacia diretta).

Direttive

- Portata individuale (soggetti predeterminati, uno o più Stati membri);
- Obbligatorietà integrale, ma solo sul risultato da raggiungere;
- Obbligo di recepimento per lo Stato destinatario entro il termine di attuazione, anche se non recepita ha comunque una limitata efficacia diretta;
- Recepimento: lo Stato sceglie forme e mezzi purché idonei.

Decisioni

- Portata individuale (non solo Stati membri, anche singoli soggetti);
- Decisioni individuali (Stati membri o singoli soggetti, più specifiche delle direttive, se per singoli spiccata natura amministrativa);
- Decisioni generali (es. Consiglio Europeo nell'ambito delle revisioni dei Trattati ove previsto).

Principi della Governance economica Europea

Le regole europee sono ispirate al principio guida delle finanze pubbliche sane (**sound fiscal policy**) indicato dall'articolo 119, par. 3, del TFUE.

Con questo concetto si fa riferimento all'andamento delle finanze pubbliche:

- sia nel breve periodo (**stabilità** della politica di bilancio);
- che nel lungo periodo (**sostenibilità** della politica di bilancio).

Nel breve periodo, finanze pubbliche stabili sono caratterizzate dalla capacità delle amministrazioni pubbliche di far fronte alle proprie obbligazioni.

Nel lungo periodo, finanze pubbliche sostenibili richiedono il rispetto del vincolo di bilancio intertemporale delle amministrazioni pubbliche, cioè della condizione che il valore attuale delle passività non sia maggiore del valore attuale delle attività.

Cronologia riforme

Anni 70	Anni 90	2005	2009	2010/2011	2012	2013
<p>-Legge di bilancio n° 468/1978</p> <p>-piena sovranità nazionale</p>	<p>-Trattato di Maastricht</p> <p>perdita della politica monetaria</p> <p>-Patto di stabilità e crescita</p> <p>politica fiscale vincolata</p>	<p>Riforma della sorveglianza e PDE del 2005 (regolamenti CE n. 1055 e 1056) entra in vigore il saldo strutturale di bilancio e viene introdotto un ulteriore parametro l'Obiettivo di Medio Termine (OMT)</p>	<p>-Legge 196/2009 (si assicura la coerenza della programmazione e finanziaria)</p> <p>a) sistema di vincoli di bilancio sovranazionali;</p> <p>b) decentramento della gestione delle risorse pubbliche (federalismo, Legge 42/2009);</p> <p>c) adeguamento alle riforme economiche e istituzionali intervenute.</p>	<p>-Semestre europeo</p> <p>ciclo annuale di sorveglianza delle politiche fiscali e strutturali dell'UE</p> <p>-Six pack</p> <p>ulteriori restrizioni della sovranità nazionale in tema di bilancio. In vigore a dicembre 2011</p>	<p>-Fiscal compact o Patto di Bilancio</p> <p>inserire la regola del pareggio di bilancio nella propria Costituzione</p> <p>-Legge costituzionale</p> <p>introduzione dell'equilibrio di bilancio</p> <p>-Legge del 24 dicembre 2012, n. 243</p>	<p>-Two pack</p> <p>obiettivi e procedure delle regole di bilancio richieste agli Stati membri. E' entrato in vigore a maggio 2013. Coordinamento e sorveglianza rinforzata.</p>

Governance europea: parametri di riferimento

Sin dal 1992 il Trattato di Maastricht richiedeva agli Stati membri dell'Unione europea il rispetto di due regole di bilancio:

- ❖ **l'indebitamento netto**, cioè la differenza tra le entrate e le uscite del conto economico delle pubbliche amministrazioni (PA) calcolato con i criteri della contabilità nazionale. Tale saldo è soggetto al vincolo della soglia del **3 per cento**, al superamento della quale si attivano le procedure correttive previste dalle regole europee;
- ❖ **rapporto debito/PIL**, vincolato ad essere **non superiore al 60%** o in diminuzione ad un ritmo soddisfacente. Ai fini del calcolo del rapporto, si fa riferimento al debito lordo, quindi senza tenere conto del valore delle attività che compongono il patrimonio delle Amministrazioni pubbliche. Ciò è dovuto al fatto che molto spesso le attività patrimoniali sono difficilmente liquidabili.

Governance europea: parametri di riferimento

Con il Patto di stabilità e crescita (PSC), sottoscritto nel 1997, la governance europea si struttura maggiormente, costituendo il principale fondamento giuridico della regolamentazione delle politiche di bilancio, ai sensi dell'articolo 121 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea² (TFUE) (sorveglianza multilaterale) e dell'articolo 126 TFUE (procedura per i disavanzi eccessivi).

Esso si articola in un:

- ❖ braccio preventivo (preventive arm);
- ❖ braccio correttivo (corrective arm).

Governance europea: parametri di riferimento

Con la riforma del 2005 (regolamenti CE n. 1055 e 1056) entra quale concetto chiave utilizzato in materia di sorveglianza e orientamento il **saldo strutturale**, cioè il saldo di bilancio pubblico depurato degli effetti del ciclo economico (o componente ciclica) e delle misure una tantum.

Inoltre viene introdotto un ulteriore parametro, **l'Obiettivo di Medio Termine (OMT)**, valore che varia da paese a paese e che corrisponde ad un risultato di bilancio tale da garantire un margine di sicurezza rispetto alla soglia del 3 per cento del PIL stabilito dal Trattato di Maastricht e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Per gli Stati membri dell'area dell'euro l'OMT deve essere specificato entro un intervallo compreso tra -1 per cento del PIL e il pareggio, o il surplus. I paesi dell'area dell'euro firmatari del Fiscal Compact si sono impegnati al contenimento dell'OMT al di sopra di -0,5 per cento del PIL, a meno che il rapporto debito/PIL non sia al di sotto del 60%.

Governance europea: parametri di riferimento

Le modifiche introdotte nel 2011 con il six pack hanno mirato a fondare il controllo delle finanze pubbliche sul nuovo concetto di politica di bilancio prudente, la cui funzione è quella di agevolare il percorso di convergenza verso l'OMT.

A tal fine viene introdotta una **regola della spesa** che rafforza e agevola il rispetto dell'OMT fissando un limite massimo per l'evoluzione temporale della spesa pubblica.

L'introduzione della regola sulla spesa implica che le entrate temporanee (e parte delle risorse ordinarie per i paesi che non hanno raggiunto l'OMT) siano destinate alla riduzione del disavanzo e quindi del debito. Il controllo dei flussi di bilancio (saldo strutturale e spesa) è, infine, complementare all'obiettivo di riduzione del debito pubblico in eccesso alla soglia del 60 per cento, secondo **la regola sul debito** introdotta dal six pack.

Percorso normativo Governance Europea

La nuova **GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA** include:

- SIX PACK: tre regolamenti** che riformano il **Patto di stabilità e crescita**:
 - il regolamento (UE) n. **1175/2011** che modifica il regolamento (CE) n.1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;
 - il regolamento (UE) n. **1177/2011** che modifica il regolamento (CE) n.1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
 - il regolamento (UE) n. **1173/2011** sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro.

Percorso normativo Governance Europea

La nuova **GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA** include:

·**SIX PACK**: due regolamenti che riformano la **sorveglianza macroeconomica**:

- il regolamento (UE) n. **1176/2011** sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
- il regolamento (UE) n. **1174/2011** sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro.

E una **direttiva** 2011/85/UE DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Percorso normativo Governance Europea

La nuova **GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA** include:

Two pack: due Regolamenti sulla “Sorveglianza di bilancio” che mirano a rafforzare ulteriormente i meccanismi di sorveglianza nella zona euro:

-Reg. (UE) N. **472/2013** del 21 maggio 2013

sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;

-Reg. (UE) N. **473/2013** del 21 maggio 2013

sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.

L'Unione Europea e i suoi organismi

Istituzioni dell'Unione Europea

(art. 13, par. 1, comma 2 TUE)

Politiche

(atti legislativi e amministrativi)

- ✓ Parlamento Europeo
- ✓ Consiglio Europeo
- ✓ Consiglio dell'Unione Europea
- ✓ Commissione Europea

Organi "Monocratici":

- ✓ *Presidente del Consiglio Europeo*
- ✓ *Alto rappresentante PESC*
- ✓ *Presidente della Commissione*

Di controllo

(giurisdizionale e contabile)

- ✓ Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)
- ✓ Corte dei Conti

- ✓ *Tribunale dell'Unione Europea*
- ✓ *Tribunali Specializzati*

Specializzate

(Unione Economica e Monetaria – UEM)

- ✓ Banca Centrale Europea (BCE)
- ✓ Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC)

Altre Istituzioni

- ✓ Banca Europea degli Investimenti (BEI)
- ✓ Agenzie Indipendenti

L'Unione Europea e i suoi organismi

- **Il Consiglio Europeo** definisce gli orientamenti politici generali dell'UE ma non ha il potere di approvare la legislazione. Guidato da un presidente è costituito dai capi di Stato o di governo dei paesi membri e dal presidente della Commissione, si riunisce almeno ogni 6 mesi.
- **La Commissione** rappresenta e tutela gli interessi dell'UE nel suo insieme. Prepara le proposte per nuove normative europee. Gestisce l'attuazione delle politiche UE e l'assegnazione dei fondi.
- **Il Consiglio dell'Unione Europea** è l'istituzione in seno alla quale i ministri di tutti i paesi dell'UE si riuniscono per adottare le normative e coordinare le politiche (rotazione semestrale della presidenza).
- **Il Parlamento europeo** rappresenta i cittadini della UE: discute e approva le normative europee congiuntamente al Consiglio; controlla le altre istituzioni della UE; discute e adotta il bilancio dell'UE congiuntamente al Consiglio.
- **Gli Stati Membri** sono 28, di cui 18 hanno adottato l'euro.

Governance economica europea


Semestre Europeo	Patto di stabilità e crescita	Procedure per gli squilibri macroeconomici	Sorveglianza di Bilancio
<p>Il semestre europeo è la prima fase del ciclo annuale di sorveglianza dell'UE.</p> <p>La Commissione europea analizza le politiche di riforme fiscali e strutturali di ogni Stato membro, offre suggerimenti e controlla la loro attuazione.</p> <p>Nella seconda fase del ciclo annuale, noto come il Semestre nazionale, gli Stati membri attuano le politiche che hanno concordato.</p>	<p>Il Patto di Stabilità e crescita (PSC) è un framework basato su regole per il coordinamento delle politiche fiscali nazionali nell'Unione europea. È stato istituito per salvaguardare finanze pubbliche sane, sulla base del principio che le politiche economiche sono una questione di preoccupazione comune per tutti gli Stati membri.</p>	<p>La procedura di squilibri macroeconomici (MIP), opera a fianco del PSC, è un meccanismo di sorveglianza che mira ad identificare i rischi potenziali di squilibri nella fase iniziale, prevenire l'insorgere di squilibri macroeconomici dannosi e correggere gli squilibri che sono già in atto e monitorare gli sviluppi della competitività.</p>	<p>Le nuove procedure rafforzano il coordinamento e la sorveglianza delle politiche di bilancio per garantire la necessaria disciplina di bilancio nell'Unione economica e monetaria.</p>

Semestre europeo

Prima della crisi la programmazione di bilancio e economica nell'UE avveniva mediante processi diversi. Non esisteva una visione globale degli sforzi compiuti a livello nazionale, e gli Stati membri non avevano la possibilità di discutere una strategia collettiva per l'economia dell'UE.

Il semestre europeo, introdotto nel 2010, assicura che gli Stati membri discutano i loro programmi economici e di bilancio con i partner dell'UE in momenti specifici dell'anno. Ciò consente loro di fare osservazioni sui programmi degli altri paesi e permette alla Commissione di offrire un orientamento politico in tempo utile prima che vengano adottate decisioni a livello nazionale.

Semestre europeo



GLOSSARIO: AAC analisi annuale della crescita (priorità economiche generali per l'UE) - RMA relazione sul meccanismo di allerta (sistema di vaglio per i rischi economici) - RSP raccomandazioni specifiche per paese - PDE procedura per i disavanzi eccessivi - EA esame approfondito - Programmi di partenariato economico: schema delle riforme strutturali chiave necessarie per una correzione duratura del disavanzo

Semestre europeo

Il “semestre europeo” inizia con la pubblicazione della relazione annuale della crescita, un rapporto pubblicato di solito verso la **fine dell'anno**, in cui la Commissione fissa le principali priorità di politica economica per l'anno a venire.

A **marzo** i leader dell'UE presentano la relazione e concordano su una direzione comune per le politiche fiscali e strutturali, nonché le questioni del settore finanziario.

Ad **aprile**, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sulle politiche specifiche che stanno implementando e intendono adottare al fine di promuovere la crescita e l'occupazione, prevenire o correggere gli squilibri macroeconomici e le misure concrete che intendono garantire per il rispetto delle regole di bilancio dell'UE.

La Commissione valuta quindi i piani degli Stati membri e fa una serie di raccomandazioni specifiche per paese.

Queste raccomandazioni politiche sono discusse tra i ministri degli Stati membri in **giugno**, approvate dai leader dell'UE in **luglio**, e incorporate nei loro bilanci nazionali dai governi e di altri piani di riforma durante il **Semestre Nazionale**.

Ad esempio:
Semestre europeo 2014: rafforzare la ripresa (Commissione Europea - IP/13/1064, 13 Nov. 2013) **cinque priorità principali per il prossimo anno** : 1) Perseguire il risanamento di bilancio per la crescita; 2) Ripristino dei prestiti bancari all'economia reale; 3) Promuovere la crescita e la competitività; 4) Combattere la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi; 5) Modernizzare la pubblica amministrazione.
Governance economica dell'UE (Commissione Europea - MEMO/13/979, 12 Nov 2013)

Semestre europeo

L'istituzione del “*semestre europeo*” è il risultato di una serie di proposte avanzate nel corso del 2010 dalla Commissione (e successivamente varate dopo l'approvazione del Parlamento e del Consiglio Europeo), al fine di rafforzare la governance economica dell'Unione. Con il semestre europeo, il coordinamento delle politiche economiche nazionali, sia quelle di bilancio sia quelle strutturali si trasforma, infatti, da ex post in ex ante. A partire dal 2011, il primo semestre di ogni anno è caratterizzato da un ciclo di cooperazione politica intensa tra le istituzioni UE e i 28 Stati membri relativa sia all'agenda economica che alla sorveglianza sui bilanci (fonte MEF).

Il patto di stabilità e crescita

Con il rafforzamento del [“Patto di stabilità e crescita”](#) la Commissione Europea ha avuto come obiettivo il perseguimento di finanze pubbliche sane, per rafforzare la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile ed ha enfatizzato la sorveglianza sull’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico negli Stati membri sia nella dimensione: preventiva sia in quella correttiva.

La parte preventiva (Reg. 1175) del patto richiede ai paesi che non abbiano raggiunto il proprio obiettivo di medio termine (OMT), che nella maggior parte dei casi consiste nel pareggio di bilancio, un miglioramento del saldo strutturale (ossia al netto degli effetti del ciclo economico e delle misure di carattere temporaneo) di almeno lo 0,5 per cento del prodotto l’anno (il deficit strutturale annuo della pubblica amministrazione non deve superare lo 0,5% del PIL).

Per la parte correttiva (Reg. 1177) del Patto e ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi, le proposte della Commissione attribuiscono alla dinamica del debito pubblico un’importanza analoga a quella dell’indebitamento netto, rendendo efficaci indicazioni del Trattato di Maastricht. In particolare, viene proposta una regola numerica che stabilisce per ogni anno un obiettivo per l’incidenza del debito sul PIL determinato sulla base dei valori registrati nel triennio precedente e tale da implicare obbligo per i Paesi con un debito pubblico superiore al 60% del PIL, di rientrare entro tale soglia nel giro di 20 anni, riducendo il debito di un ventesimo dell’eccedenza di ogni anno.

Per la parte sanzionatoria (Reg. 1173) sono stabiliti un sistema di sanzioni per il rispetto del Patto di stabilità e crescita.

Il patto di stabilità e crescita

Nell'ambito della sorveglianza multilaterale, la Commissione conduce una valutazione ex ante per l'anno corrente e quelli successivi e una valutazione ex post per l'anno precedente, entrambe basate sul PdS di ciascuno Stato membro.

Nella valutazione ex ante la Commissione europea considera, sulla base delle indicazioni fornite nel PdS, se l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) e il percorso di aggiustamento sono appropriati; se le misure di politica di bilancio sono sufficienti a raggiungere l'OMT o a rimanere sul sentiero di aggiustamento; se le entrate e le uscite sono programmate in modo tale che la regola della spesa sia rispettata; se le ipotesi economiche sono realistiche.

Nella valutazione ex post, la Commissione determina se lo Stato membro ha fatto significativi progressi verso l'OMT considerato l'obiettivo di un miglioramento minimo del saldo strutturale pari allo 0,5 per cento annuo. Viene valutato, inoltre, il rispetto della regola sulla spesa.

Il Consiglio, sulla base delle analisi della Commissione, esamina (entro tre mesi dal loro ricevimento) i programmi trasmessi. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione con il Comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta un parere sul programma. Qualora il Consiglio ritenga che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati, può invitare lo Stato membro interessato a modificare il suo programma.

Il patto di stabilità e crescita

Il PdS deve in particolare contenere:

- ❖ l'indicazione dell'Obiettivo di medio termine (OMT) o l'eventuale percorso di aggiustamento verso l'OMT (cioè i livelli prefissati anno per anno fino al suo raggiungimento);
- ❖ il percorso stimato del rapporto debito/PIL;
- ❖ il tasso programmato di crescita della spesa, tenuto conto della regola richiesta dal regolamento stesso e delle misure discrezionali dal lato dell'entrata;
- ❖ le ipotesi economiche sottostanti (crescita, occupazione, inflazione e altre importanti variabili);
- ❖ una descrizione e valutazione delle misure di bilancio necessarie (se necessarie) per raggiungere gli obiettivi della politica di bilancio;
- ❖ un'analisi dell'effetto di possibili cambiamenti nelle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e di debito (c.d. analisi di sensitività);
- ❖ le ragioni della deviazione (se esistente) dal percorso di aggiustamento precedentemente indicato verso l'obiettivo di bilancio di medio termine.

Il Fiscal Compact

E' un [trattato](#) sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione Economica e Monetaria (detto anche patto di bilancio) firmato il 2 marzo del 2012 in occasione del Consiglio Europeo di primavera da 25 Stati Membri (non hanno firmato il Regno Unito e la Repubblica CECA) ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013.

Il trattato prevede una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio che riguardano:

- **la posizione di bilancio della pubblica amministrazione è in pareggio o in avanzo**, questo rappresenta un ulteriore vincolo rispetto all'indebitamento netto della pubblica amministrazione che non deve superare il 3% del PIL previsto dal Trattato di Maastricht e dal Patto di Stabilità e Crescita;
- **la regola del pareggio o avanzo di bilancio** si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari all'obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale definito nel patto di stabilità e crescita rivisto (la Commissione Europea determina per ciascun paese l'obiettivo di medio termine), con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (1% per i paesi con debito/PIL inferiore al parametro del 60%). Per *“saldo o indebitamento strutturale annuo della pubblica amministrazione”* si intende il saldo annuo corretto per il ciclo e al netto di misure una tantum e temporanee.

Fiscal compact

- ❑ Il saldo di bilancio corretto per il ciclo economico si ottiene sottraendo dall'indebitamento netto *l'output gap* (cioè la differenza tra il Pil effettivo e il Pil potenziale) moltiplicato per un coefficiente (la spesa pubblica al netto delle misure discrezionali in materia di entrate).
- ❑ All'indebitamento netto strutturale corretto per il ciclo si tolgono gli effetti delle *misure una tantum* (ad esempio condoni fiscali; vendita di attività non finanziarie, tipicamente immobili, licenze e concessioni pubbliche; modifiche legislative (temporanee o permanenti) con effetti temporanei sulle entrate; entrate straordinarie delle imprese pubbliche). I progressi verso l'obiettivo di medio termine e il rispetto di tale obiettivo sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, in linea con il patto di stabilità e crescita rivisto.

Fiscal compact

- ❑ **I paesi possono deviare temporaneamente** dal loro rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali (per “*circostanze eccezionali*” si intendono eventi tipo periodi di grave recessione economica).
- ❑ **Qualora si verificano deviazioni significative** dall’obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione (la Commissione determina il quadro temporale di convergenza).

Vincoli del Patto di stabilità e Fiscal compact

- La Commissione Europea sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri.
- Il deficit pubblico strutturale non deve superare lo 0,5% del PIL e l'1% per i paesi il cui debito pubblico è inferiore al 60% del PIL.
- Obbligo per i Paesi con un debito pubblico superiore al 60% del PIL, di rientrare entro tale soglia nel giro di 20 anni.
- Obbligo per ogni Stato di garantire correzioni automatiche con scadenze determinate se non è in grado di rispettare gli obiettivi di bilancio.
- Impegno a inserire le nuove regole in norme di tipo costituzionale. Ogni paese che ha sottoscritto il **Fiscal Compact** ha avuto tempo fino al **1° gennaio 2014** per inserire la regola del pareggio di bilancio nella propria Costituzione.

Procedura per gli squilibri macroeconomici

L'Unione Europea, a seguito delle conseguenze della crisi finanziaria del 2008 e al manifestarsi delle gravi divergenze in termini di competitività (che hanno impedito una politica d'intervento monetaria comune), e per correggere precocemente gli squilibri macroeconomici che ne sono derivati, ha istituito una nuova procedura di sorveglianza macroeconomica e di enforcement definita: la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM).

Per «**squilibri**»: si intende ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione.

Per «**squilibri eccessivi**»: si intende squilibri gravi, compresi quelli che mettono o potrebbero mettere a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria (art. 2 Reg. n°1176/2011).

Procedura per gli squilibri macroeconomici

Un "meccanismo di allerta" è istituito al fine di facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri basato su un quadro di valutazione, con una serie di indicatori, il cui valore è comparato alle relative soglie indicative.

Gli indicatori del quadro di valutazione si riferiscono a:

- **squilibri esterni** - partite correnti, posizione patrimoniale netta sull'estero, tasso di cambio effettivo reale, variazione delle quote di esportazione, costi unitari del lavoro;
- **squilibri interni** - prezzi delle abitazioni, flusso dei prestiti nel settore privato, debito del settore privato, debito pubblico, tasso di disoccupazione e variazione delle passività del settore finanziario.

Sorveglianza di bilancio: il two pack

I “two-pack” sono incentrati sul coordinamento e sono entrati in vigore il **30 maggio 2013** in tutti gli Stati membri della zona euro. Le nuove misure hanno l’obiettivo di aumentare la trasparenza delle decisioni di bilancio, rafforzano il coordinamento nella zona euro, a partire dal **ciclo di bilancio 2014**, e riconoscono le necessità specifiche degli Stati membri della zona euro oggetto di forti pressioni finanziarie.

- ❖ **Il primo regolamento (N. 472/2013)** definisce norme chiare e semplificate per la sorveglianza rafforzata degli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, degli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria nonché di quelli il cui programma di assistenza finanziaria giunge a termine.
- ❖ **Il secondo regolamento (N. 473/2013)** si applica a tutti gli Stati membri della zona euro, prevedendo regole specifiche per quelli che rientrano nel braccio correttivo del patto di stabilità e crescita, cioè la procedura per i disavanzi eccessivi.

Sorveglianza di bilancio: il two pack

Con il regolamento n. **472/2013** si dettano regole più stringenti per quanto riguarda gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro e disposizioni comuni per la correzione dei disavanzi eccessivi.

Il regolamento prevede la sorveglianza automatica per i paesi che ricevono aiuti finanziari dai fondi salva stati costituiti a livello sovranazionale, così come previsti dall'EFSF e ESM. Gli Stati membri sottoposti a sorveglianza devono adottare misure sufficienti per fronteggiare le fonti dell'instabilità e mettere a disposizione della Commissione elementi informativi rafforzati per lo svolgimento di opportune analisi.

Il paese in difficoltà può ricorrere all'assistenza tecnica della Commissione la quale può prevedere specifiche task force. Lo stesso regolamento prevede revisioni dei sistemi di monitoraggio con programmi anche successivi all'aiuto e fin quando il paese beneficiario degli aiuti non abbia rimborsato almeno il 75 per cento del suo debito.

Sorveglianza di bilancio: il two pack

Con il regolamento n. **473/2013** si introduce una tempistica comune per la presentazione e l'esame dei documenti di bilancio da parte degli Stati membri della zona euro; in particolare, gli Stati membri devono rendere disponibili i propri progetti di bilancio entro il 15 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento e devono approvare tali documenti entro il 31 dicembre.

La principale novità di questo regolamento consiste nella previsione che la Commissione europea esprima un parere sul progetto di bilancio dei singoli Stati membri entro il 30 novembre, evidenziando se questo è in linea con i requisiti del PSC e con le raccomandazioni formulate in relazione alle politiche di bilancio.

La valutazione sui progetti di bilancio da parte della Commissione ha luogo in autunno, cioè a completamento del semestre europeo precedente e prima dell'inizio del successivo, facilitando la discussione nell'ambito dell'Eurogruppo.

Il regolamento elenca i contenuti informativi che devono essere trasmessi alle istituzioni europee entro il 15 ottobre, e interviene nel rafforzamento della trasparenza e sostenibilità delle finanze pubbliche nazionali, chiedendo che gli Stati membri assicurino l'operatività a livello interno di istituzioni indipendenti per le analisi di bilancio e fondino le proprie previsioni di bilancio su previsioni macroeconomiche indipendenti (o organismo indipendente o **fiscal council**).

Sorveglianza di bilancio: il two pack

Con riferimento alla istituzione di **fiscal council** (gli stati membri si dovrebbero conformarsi entro il 31 ottobre 2013), oltre alla definizione delle caratteristiche che questi organismi dovrebbero presentare, il regolamento esplicita le funzioni che tali organismi dovrebbero svolgere. In particolare, essi hanno il compito di monitorare il rispetto delle regole fiscali previste nei regolamenti europei, nonché pubblicare rapporti di analisi sul rispetto degli obiettivi. Tra le altre cose, hanno il compito di valutare le circostanze che dovrebbero portare alla attivazione del meccanismo correttivo (previsto in caso di deviazione significativa dall'OMT) o di un evento eccezionale.

Con la legge n. 243 del 2012 è stato istituito l'Ufficio Parlamentare di bilancio, organismo indipendente per le analisi di finanza pubblica, la cui operatività è prevista a decorrere dal gennaio 2014.

Sorveglianza di bilancio: il two pack

- Regole di bilancio comuni a livello nazionale
- Un calendario di bilancio comune della zona euro degli Stati membri
- Integrazione di raccomandazioni politiche dell'UE nell'elaborazione dei bilanci nazionali
- Sistema di monitoraggio finalizzato a garantire una correzione tempestiva e duratura dei disavanzi eccessivi
- Sorveglianza automatica rafforzata per i paesi che ricevono determinati tipi di assistenza finanziaria
- Procedura per decidere e monitorare un programma di aggiustamento macro-economico

Sanzioni

Al fine di intervenire più efficacemente sugli Stati membri dell'eurozona che violino le nuove regole del PSC, la nuova governance europea interviene sui criteri per l'applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro, stabilendo un sistema progressivo di sanzioni sia nella parte preventiva che in quella correttiva. Con la riforma del 2011, viene introdotto il principio della voto a maggioranza inversa (reverse majority voting, RMV) in molte delle deliberazioni relative alla imposizione di sanzioni.

Per quanto riguarda la **parte preventiva**, deviazioni significative da una “politica di bilancio prudente” comporterebbero sul paese l'obbligo di costituire un deposito fruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL;

Per quanto riguarda **la parte correttiva**, cioè in seguito alla apertura di EDP da parte del Consiglio, la Commissione propone la costituzione di un deposito infruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL.